



Guida sintetica al lavoro frontaliero



Indice

TITOLO	Pag.
SCHEDA 1 – PERMESSI, CONTRATTO DI LAVORO, FERIE	3
SCHEDA 2 – VOCI DELLA BUSTA PAGA	5
SCHEDA 3 – TERZO PILASTRO	6
SCHEDA 4 – MALATTIA, INFORTUNI E MATERNITA'	7
SCHEDA 5 – ASSEGNO UNICO	9
SCHEDA 6 – ORARIO RIDOTTO, PREAVVISO, LICENZIAMENTO, DISOCCUPAZIONE	10
SCHEDA 7 - PENSIONE	11
SCHEDA 8 - TASSE	12
SCHEDA 9 - SPORTELLI E CONTATTI CIGL	13
SCHEDA 10 - SPORTELLI E CONTATTI CISL	14
SCHEDA -11 - SPORTELLI E CONTATTI UIL	15
SCHEDA -12 - INFORMAZIONI UTILI	16

La versione aggiornata della guida è disponibile online sui siti di Camera di Commercio di Varese www.va.camcom.it, CGIL (www.cgilvarese.it), CISL (www.cisl Varese.it), UIL (www.uilvarese.it).

Scheda 1 – PERMESSI, CONTRATTO DI LAVORO, FERIE

Dal 1 giugno 2002 sono entrati in vigore gli “Accordi Bilaterali Svizzera - UE”, che riguardano:

- libera circolazione delle persone;
- trasporti terrestri;
- trasporto aereo;
- ricerca;
- commercio di prodotti agricoli;
- appalti pubblici;
- ostacoli tecnici al commercio.

L'accordo sulla libera circolazione delle persone ha introdotto nuove ed importanti disposizioni che riguardano il diritto di entrare, soggiornare e svolgere attività lavorativa in Svizzera.

Dal 2007 è stato abolito l'obbligo di residenza nella fascia di confine (20 Km), in precedenza necessario per ottenere il Permesso G per lavorare in Svizzera come frontaliere. Oggi qualunque cittadino italiano, con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano può ottenere il permesso come frontaliere. Il frontaliere ha l'obbligo di fare rientro in Italia alla propria residenza ogni giorno, oppure 1 volta la settimana.

Oltre al permesso G (frontalieri) esistono i permessi B (dimora) C (domicilio) L (contratti a tempo determinato).

Permessi per frontalieri

- I frontalieri in possesso di un contratto di lavoro di durata compresa fra tre mesi e meno di un anno otterranno un permesso la cui durata corrisponde a quella del contratto di lavoro (questo permesso potrà essere prorogato se il rapporto di lavoro è prolungato);
- i frontalieri con un contratto di lavoro di una durata uguale o superiore a un anno otterranno un permesso della durata di cinque anni;
- il frontaliere che desidera esercitare un'attività indipendente otterrà, durante il periodo transitorio di cinque anni, un permesso preliminare della durata di sei mesi. Allo scadere del periodo di prova, il frontaliere che dimostra di esercitare un'attività indipendente avrà diritto a un permesso valido cinque anni;
- in caso di cambiamento del posto di lavoro il lavoratore dovrà notificarlo entro 8 giorni all'Ufficio regionale degli stranieri allegando il nuovo contratto;
- nel caso del cambio della professione non è dovuta nessuna comunicazione;
- nel caso di cessazione dell'attività la notifica deve essere fatta dal lavoratore all'Ufficio regionale degli stranieri entro 14 giorni e restituita la notifica di cessazione;
- in caso di modifica dei propri dati, il lavoratore deve notificarli all'Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni;
- per il rilascio dei permessi verranno richiesti (oltre al contratto di lavoro) il passaporto o la carta d'identità e il documento relativo alla residenza (Certificato di Residenza);
- i permessi degli attuali frontalieri verranno sostituiti con i nuovi permessi alla normale scadenza o in occasione del cambiamento del posto di lavoro.

Presentazione della domanda

La domanda di rilascio del permesso di lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro all'Ufficio regionale degli stranieri competente. L'attività può essere iniziata solo dopo aver ottenuto il permesso per frontalieri "G" CE/AELS.

Devono essere allegati:

- 2 fotografie (formato minimo di 35 x 45 mm);
- documento ufficiale rilasciato dalle competenti Autorità estere comprovante la residenza effettiva;
- copia carta di identità o passaporto;
- certificato carichi pendenti reperibile presso il tribunale di appartenenza
- contratto di lavoro.

Il contratto di lavoro

I contratti di lavoro possono essere stipulati individualmente riferendosi alle norme giuridiche del Codice delle Obbligazioni, con applicazione del CNL o di contratti aziendali interni.

Il periodo di prova

Il periodo di prova è stabilito normalmente in 3 mesi. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di 7 giorni.

Le ferie (vacanze)

La Legge prevede un periodo minimo di ferie o vacanze pari a 4 settimane l'anno. I contratti di lavoro possono estendere ulteriormente i periodi di vacanza.

Le festività in Svizzera

In Ticino i giorni considerati di festa sono 13 ogni anno. Di questi soltanto 9 sono parificate alladomenica e sono retribuiti.

Normalmente le 9 festività parificate e retribuite sono:

- Capodanno;
- Assunzione;
- Epifania;
- Festa del 1° agosto;
- Lunedì di Pasqua;
- Ognissanti, 1° novembre;
- Ascensione;
- Natale e Santo Stefano.

Se una o più di queste festività cade di domenica, una delle rimanenti 4 festività verrà recuperata come festività parificata.

Scheda 2 - VOCI DELLA BUSTA PAGA

In base alla legge, al lavoratore deve essere fornito un conteggio dettagliato della retribuzione che deve essere corrisposta in franchi svizzeri e comprende: salario lordo, indennità per prestazioni particolari, indennità sostitutive del salario, prestazioni in natura (vitto e alloggio), eventuali benefit e incentivi, assegni di famigliari.

Le trattenute

In questa voce sono contenute le trattenute per la pensione statale AVS, quella per l'invalidità AI, quella per l'indennità perdita guadagno (IPG), e quella per la disoccupazione (AD).

La trattenuta LPP

Si tratta del 2° pilastro pensionistico ed è composto da una parte cosiddetta "a risparmio" (per la vecchiaia). Le percentuali delle trattenute variano a seconda dell'età anagrafica. Solo la metà dell'importo viene trattenuta sulla busta-paga del lavoratore, l'altra metà è a carico del datore di lavoro. Si matura quando il reddito medio annuo supera i 21.510 franchi.

Il Secondo Pilastro

Il lavoratore viene assicurato per un importo corrispondente alla differenza tra il proprio stipendio annuo lordo e la soglia di coordinamento. Per raggiungere il fine previdenziale le prestazioni del 1° e del 2° pilastro sono ben coordinate; il reddito determinato che deve essere assicurato nella previdenza professionale è denominato salario coordinato, è calcolato in base allo stipendio lordo annuo meno la deduzione di coordinamento; la quota ammonta a CHF 25,095 il limite massimo del salario annuo è di CHF 85.320. L'importo complessivo per il 2° pilastro viene pagato per il 50% dal lavoratore e per l'altro 50% dal datore di lavoro. Il 2° pilastro viene concesso al lavoratore al momento del pensionamento e può essere erogato come rendita mensile (pensione complementare). L'intero ammontare può essere, in alternativa, ritirato dal lavoratore in un'unica soluzione, all'atto del pensionamento. Il 2° pilastro può essere ritirato dal lavoratore prima della pensione nei casi di acquisto o ristrutturazione della casa di residenza (anche in Italia): in ogni altro caso non può essere ritirato salvo casi particolari (perdita di reddito).

L'assicurazione infortuni

È distinta tra infortuni professionali e non professionali. La quota di assicurazione per infortuni è interamente a carico del datore di lavoro. Viceversa la quota di infortuni non professionali (INP) è a carico del lavoratore, con aliquote che variano a seconda del settore di lavoro.

La trattenuta fiscale

È chiamata Imposta alla Fonte. Il sistema fiscale svizzero è a progressività d'imposta, il reddito viene tassato con aliquote che crescono in proporzione alla crescita del reddito. A differenza dell'Italia a parità di reddito le aliquote che determinano la trattenuta fiscale non sono uguali per tutti. La tassazione svizzera prevede tabelle con aliquote fiscali differenziate a seconda del proprio nucleo familiare. Eventuali errori di applicazione dell'aliquota possono essere corretti entro il 31 marzo dell'anno successivo e le relative somme recuperate.

La trattenuta per la disoccupazione

Viene trattenuto un importo pari all'1,1% del salario lordo, che serve a pagare le indennità di disoccupazione a chi perde il posto di lavoro. Un ulteriore 1,1% è versato dal datore di lavoro a beneficio del lavoratore.

Scheda 3 - TERZO PILASTRO

Il sistema previdenziale svizzero è composto da 3 pilastri: la previdenza statale, quella professionale e quella privata. Il 1° pilastro, l'AVS (Assicurazione per la vecchiaia, superstiti e invalidità) garantisce il minimo vitale. Il 2° pilastro, la previdenza professionale (LPP), si propone di elevare il tenore di vita abituale nella vecchiaia. Sia il 1° che il 2° pilastro sono obbligatori per i lavoratori dipendenti.

Il Terzo pilastro assicura la concreta possibilità di mantenere il tenore di vita invariato anche dopo il pensionamento: per permettere ciò, è consigliabile integrare la pensione con una forma di risparmio privato, costruendola con un Terzo pilastro, di tipo 3a o 3b.

Il terzo pilastro può essere di tipo assicurativo o bancario 3a previdenza individuale vincolata, 3b previdenza individuale libera.

I contributi di previdenza vincolata 3a sono fiscalmente agevolati e possono essere dedotti dal reddito imponibile sino ad un determinato importo massimo ed è destinato ai residenti in Svizzera; mentre il 3b si tratta di previdenza complementare libera, accessibile quindi a tutti (frontalieri inclusi) ma, a differenza del predetto, non è soggetto a nessuna misura fiscale agevolabile.

È possibile prelevare anticipatamente la quota 5 anni prima del pensionamento (oggi l'età pensionabile è 64 per le donne e 65 per gli uomini) oppure per acquisto abitazione, avvio di un'attività indipendente o per chi intenda lasciare definitivamente la Svizzera.

La previdenza complementare derivante dal 3° pilastro, è la soluzione ideale per chi vuole ritirarsi dal lavoro in tutta serenità e programmare la propria pensione garantendosi un forte rendimento.

Questo prodotto offre la possibilità di partecipare in modo intelligente all'andamento del mercato finanziario e di assicurare una rendita senza preoccupazioni.

Il momento migliore per pianificare la vostra previdenza è il presente, per questo motivo si consiglia di prendere contatto con le Organizzazioni Sindacali di riferimento al fine di ottenere tutto il supporto necessario ad operare una scelta idonea e tutelante per il vostro futuro.

Scheda 4 – MALATTIA, INFORTUNIO E MATERNITÀ

La malattia

Chi lavora in Svizzera ha diritto all'indennità in caso di malattia (indennità per la perdita di guadagno). La maggior parte delle aziende assicura i lavoratori tramite una compagnia di assicurazione privata contro la perdita di salario dovuta a malattia. Laddove il lavoratore non venga assicurato, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere in proprio a pagare le indennità di malattia. In caso di malattia, il lavoratore frontaliero ha diritto a un'indennità per perdita di salario pari all'80% del suo stipendio. La durata dell'indennità è differenziata in rapporto all'anzianità di lavoro e secondo il contratto di lavoro di riferimento; in linea di massima varia da 2 mesi fino a 2 anni.

Per quanto riguarda la tutela dal licenziamento durante la malattia, si fa riferimento alla “Scala bernese” che prevede i seguenti parametri:

- 1 mese di indennità nel 1° anno di lavoro;
- 2 mesi di indennità dal 2° fino al 4° anno;
- 3 mesi di indennità dal 5° fino al 9° anno;
- 4 mesi di indennità dal 10° al 14° anno;
- 5 mesi di indennità dal 15° al 19° anno;
- 6 mesi di indennità oltre il 20° anno

L'infornio

In Svizzera sono contemplati 2 casi di infornio:

- infornio professionale;
- infornio non professionale.

Il primo si ha quando l'evento accidentale avviene nell'ambito del posto di lavoro, il secondo quando avviene all'esterno dell'ambiente lavorativo (in casa, nel tempo libero, nei week-end, ecc.).

I lavoratori sono tutelati, in entrambi i casi di infornio, da un'assicurazione, solitamente la SUVA. Il lavoratore infornato, anche frontaliero, ha diritto a un'indennità pari all'80% del salario assicurato, fino alla guarigione. Oltre all'indennità, in caso di infornio, tutti i lavoratori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute (ad esempio spese farmaceutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, protesi). E' l'ente assicurante, ad esempio SUVA a definirne il riconoscimento.

La maternità

La protezione della maternità è regolata da Leggi federali e cantonali. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro è di 14 settimane. L'assenza è retribuita con un'indennità pari all'80% dello stipendio.

Molti contratti di lavoro prevedono periodi più lunghi di assenza per maternità. La donna in gravidanza:

- non può lavorare di notte durante le 8 settimane che precedono il parto;
- non può eseguire lavori che prevedono di stare in piedi più di 4 ore al giorno;
- non può essere licenziata durante il periodo di gravidanza e nelle 16 settimane che seguono il parto;
- in caso di malessere, la donna può lasciare momentaneamente il lavoro con una semplice comunicazione, senza obbligo di certificato medico;
- si può rifiutare di prestare ore lavorative supplementari.

L'indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene versata per 98 giorni. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lavorativa. La madre non può in nessun caso riprendere il lavoro prima che siano trascorse le otto settimane dopo il parto. Ha diritto all'indennità di 98 giorni la donna che era assicurata nei nove mesi antecedenti il parto mentre in caso di parto prematuro la donna deve essere assicurata per almeno 10 mesi.

Scheda 5 – ASSEGNO UNICO

Questa sezione è fase di costruzione, per informazioni generali consultare il sito

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico>

Scheda 6 – ORARIO RIDOTTO, PREAVVISO, LICENZIAMENTO, DISOCCUPAZIONE

Orario ridotto

Corrisponde alla Cassa Integrazione italiana, riguarda quindi i periodi di sospensione parziale dal lavoro (senza licenziamento) a causa di situazioni di crisi aziendale. In questo caso l'assistenza della Cassa Disoccupati Svizzera è estesa anche ai frontalieri. Il frontaliere che lavora a orario ridotto ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione parziale. In determinati settori (edilizia, giardinaggio), in caso di intemperie che impediscano il lavoro, il lavoratore, anche frontaliere, ha diritto a un'indennità sostitutiva pari all'80% del suo salario, con un periodo di carenza di indennità (franchigia) pari a 2 giorni.

Preavviso/Licenziamento

Il lavoratore che viene licenziato ha diritto ad un periodo di preavviso come stabilito dal contratto o dal codice delle obbligazioni, salvo i casi di licenziamento per motivi gravi. Durante il periodo di prova, il preavviso è di una settimana. Superato il periodo di prova, il preavviso è di:

- 1 mese entro il 1° anno di lavoro;
- 2 mesi dal 2° anno fino al 9° anno;
- 3 mesi oltre il 9° anno di lavoro.

Disoccupazione

In caso di licenziamento, il frontaliere non può beneficiare dell'indennità pagata dalla Cassa Disoccupati Svizzera. Il lavoratore frontaliere, indipendentemente dalla sua nazionalità, ha diritto a richiedere l'indennità di disoccupazione soltanto nello Stato di residenza, in Italia Nاسpi.

La domanda potrà essere richiesta tramite i patronati sindacali.

I documenti necessari per richiedere la Naspi sono:

- ✓ carta identità
- ✓ codice fiscale
- ✓ lettera di licenziamento o contratto a termine
- ✓ certificato internazionale rilasciato dal datore di lavoro
- ✓ PDU1 rilasciato dalla cassa disoccupazione svizzera
- ✓ copia permesso G
- ✓ codice IBAN

La domanda di disoccupazione potrà essere richiesta tramite gli uffici dei patronati.

Scheda 7 – PENSIONE

Pensione svizzera

É chiamata A.V.S. (Assicurazione Vecchiaia e Superstiti) ed è la pensione statale. Attualmente l'età pensionabile in Svizzera è di 65 anni per gli uomini e di 64 per le donne. Per avere diritto alla pensione occorre aver lavorato in Svizzera per almeno 1 anno. Non è possibile il ricongiungimento dei contributi pensionistici svizzeri con eventuali contributi italiani, perciò i lavoratori che hanno periodi di lavoro in Italia e Svizzera riceveranno separatamente 2 pensioni.

L'A.V.S. svizzera bonificherà l'importo della pensione su un conto corrente bancario o postale italiano in franchi svizzeri, poi convertito in euro. La pensione verrà tassata con un'aliquota fiscale unica del 5%, senza ulteriori obblighi fiscali in Italia.

Pensione INPS italiana

Gli anni lavorati in Svizzera possono essere utilizzati, solo figurativamente, ai fini del raggiungimento del requisito per ottenere la pensione italiana di anzianità (rapporto età/contributi).

Scheda 8 – TASSE

ATTENZIONE

E' IN CORSO LA DEFINIZIONE DI UN NUOVO ACCORDO SULLA TASSAZIONE, SARA' CURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO ADEGUARE LA SCHEDA IN ITINERE

Le tasse in Italia

Il lavoratore frontaliero è soggetto al pagamento delle imposte soltanto nel luogo dove ha sede il rapporto di lavoro, ossia la Svizzera, che effettua il prelievo, chiamato “imposte alla fonte”, sulla busta-paga. Il frontaliero, quando risiede in uno dei comuni della fascia di confine elencati nella convenzione Italia Svizzera del 1978, ha assolto il suo obbligo fiscale e non deve più dichiarare il proprio reddito al fisco italiano.

Invece il frontaliero, che risiede in un comune esterno alla fascia di confine, deve compilare l'anno successivo, presso un CAF, il Modello Unico, dichiarando il reddito guadagnato in Svizzera. Dal reddito sarà dedotta una quota esente pari a € 7.500 e le imposte già pagate in Svizzera.

I frontalieri che hanno un conto corrente in Svizzera devono dichiararlo (per giacenze medie annuali superiori a € 5.000,00) e pagare l'imposta di bollo.

Per informazioni più dettagliate e per le soluzioni ai problemi sulle posizioni fiscali personali consigliamo di rivolgersi ai centri CAF di Cgil, Cisl e Uil o ad un proprio consulente di fiducia.

Le tasse in Svizzera

Il datore di lavoro trattiene sulla busta paga del frontaliero le imposte alla fonte. Il 38,8% di tali imposte vengono successivamente ristornate all'Italia e sono destinate ai comuni e alle province confinanti con la Svizzera, da utilizzare per opere pubbliche di cui anche i frontalieri possano beneficiare.

Scheda 9 – SPORTELLI E CONTATTI CGIL –

www.cgil.varese.it



VARESE - Via N. Bixio, 37 tel. 0332 1956267

Dirigente responsabile: Roberta Tolomeo

mail: roberta.tolomeo@cgil.lombardia.it

Riceve su appuntamento da fissare contattando il 3357416555

nelle seguenti sedi:

Sede	Indirizzo	Contatto
Arcisate	Via Trieste, 1	Tel. 0332-1956430
Porto Ceresio	Via Butti, 24	Tel. 334-41048769
Marchirolo	Via Dante, 14	Tel. 345-4554842
Luino	Via Cairoli, 28	Tel. 0332-1956401
Malnate	Via Brusa, 19	Tel. 0332-1956445
Varese	Via N. Bixio, 27	Tel. 0332-1956200

Scheda 10 – SPORTELLI E CONTATTI CISL –

www.cislvarese.it



VARESE - Via B. Luini, 5 tel. 0332-283654 fax 0332-240579

Dirigente responsabile: Roberto Pagano

mail: frontalieri.varese@cisl.it

Riceve su appuntamento da fissare contattando il responsabile Rinaldo Cataldo al numero 3937967995 – mail rinaldo.cataldo@cisl.it

nelle seguenti sedi

Sede	Giorno	orario
Tradate	Lunedì	Dalle 9.00 alle 12.00
Besozzo	Lunedì	Dalle 14.30 alle 18.00
Saronno	Martedì	Dalle 9.00 alle 12.00
Busto Arsizio	Martedì	Dalle 14.30 alle 18.00
Gallarate	Mercoledì	Dalle 9.00 alle 12.00
Sesto Calende	Mercoledì	Dalle 14.30 alle 18.00
Luino	Giovedì	Dalle 9.00 alle 12.00
Arcisate	Giovedì	Dalle 14.30 alle 18.00
Malnate	Venerdì	Dalle 9.00 alle 12.00
Varese	Venerdì	Dalle 14.30 alle 18.00

Scheda 11 – SPORTELLI E CONTATTI UIL – www.uilvarese.it



VARESE - Via Cairoli, 5G - tel. 348-6513896

Dirigente responsabile: Debora Pesce - mail: pescedeborad@gmail.com

L'Unione Italiana Lavoratori Frontalieri (UIL FRONTALIERI) è l'organizzazione sindacale costituita su iniziative della UIL per tutelare e rappresentare le lavoratrici e i lavoratori frontalieri. La UIL FRONTALIERI nel panorama italiano è l'unica struttura a carattere nazionale che organizza e rappresenta tutti i lavoratori frontalieri nelle diverse aree di confine attraverso l'offerta di informazioni, consulenza e assistenza in ambito fiscale, previdenziale e legislazione del lavoro.

Per offrire alle lavoratrici ed ai lavoratori frontalieri una adeguata tutela, la UIL FRONTALIERI ha sviluppato rapporti di stretta collaborazione con i sindacati dei Paesi di confine: per la Svizzera il sindacato UNIA, per San Marino l'USL, per la Francia FO, per l'Austria l'ÖGB, per la Slovenia KS90 e ZSSS e per la Croazia l'SSSH. La peculiare condizione dei lavoratori frontalieri, che vivono e lavorano in due Paesi diversi, richiede infatti una doppia tutela: una tutela rispetto ai contratti di lavoro, prerogativa dei sindacati dei Paesi di confine e una tutela collegata all'applicazione delle norme europee o delle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla libera circolazione dei lavoratori, ai sistemi di sicurezza sociale (disoccupazione, assistenza sanitaria, ecc) ed alla fiscalità sull'altro lato della frontiera. Compito della UIL FRONTALIERI è quello di erogare alle lavoratrici ed i lavoratori Frontalieri un servizio di tutela presente in ogni ambito e completo in tutte le sue fasi, dalla semplice informativa al supporto per l'assistenza legale in giudizio.

TERZO PILASTRO Il momento migliore per pianificare la vostra previdenza è adesso, per questo motivo metto a disposizione (con l'ausilio del mio team) tutte le mie competenze affinché possano essere di supporto per operare tale scelta.

Riceve su appuntamento da fissare contattando il numero 348-6513896 nelle seguenti sedi

Sede	Indirizzo
Varese	Via Cairoli, 5/G c/o Sede
Cuasso Al Monte	Via Roma 57 c/o Comune
Lavena Ponte Tresa	Via Libertà, 28 c/o Comune
Porto Ceresio	Piazzale Luraschi c/o Ufficio Turismo
Cantello	Piazza Monte Grappa, 1
Saltrio	Via Cavour, 37 c/o Comune
Tradate	Via S. Stefano, 6 c/o sede UIL
Busto Arsizio	Viale Piemonte, 20 c/o sede UIL
Gallarate	Via Pegoraro ang. Via Costa, 1 c/o sede UIL

Scheda 12 – INFO UTILI

ELENCO COMUNI NELLA ZONA DI FRONTIERA

Si riporta di seguito l'elenco dei comuni compresi nella zona di frontiera (entro 20 Km), abolita dal 1° giugno 2007 in seguito all'applicazione degli Accordi Bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, ma tuttora valida per l'applicazione dell'Accordo fiscale tra Svizzera e Italia del 1974

Provincia di Varese

Agra	Casale Litta	Fagnano Olona	Mesenzana
Albizzate	Casalzuigno	Ferrera di Varese	Montegrino Valtravaglia
Arcisate	Casciago	Gallarate	Monvalle
Arsago Seprio	Cassano Magnago	Galliate Lombardo	Morazzone
Azzate	Cassano Valcuvia	Gavirate	Mornago
Azzio	Castello Cabiaglio	Gazzada Schianno	Oggiona S. Stefano
Barasso	Castelseprio	Gemonio	Orino
Bardello	Castelveccana	Germignaga	Osmate Lentate
Bedero Valcuvia	Castiglione Olona	Gorla Maggiore	Porto Ceresio
Besano	Castronno	Gorla Minore	Porto Valtravaglia
Besnate	Cavaria con Premezzo	Gornate Olona	Rancio Valcuvia
Besozzo	Cazzago Brabbia	Grantola	Saltrio
Biandronno	Cislago	Inarzo	Sangiano
Bisuschio	Cittiglio	Induno Olona	Solbiate Arno
Bodio Lomnago	Clivio	Jerago con Orago	Solbiate Olona
Bregano	Cocquio Trevisago	Lavena Ponte Tresa	Sumirago
Brenta	Comabbio	Laveno Mombello	Ternate
Brezzo di Bedero	Comerio	Leggiano	Tradate
Brinzio	Cremonaga	Lonate Ceppino	Travedona Monate
Brissago Valtravaglia	Crosio della Valle	Lozza	Tronzano Lago Maggiore
Brunello	Cuasso al Monte	Luino	Valganna
Brusimpiano	Cugliate Fabiasco	Luvinate	Varano Borghi
Buguggiate	Cunardo	Maccagno con Pino e Veduggia	Varese
Cadeghiano Viconago	Curiglia con Monteviasco	Malgesso	Vedano Olona
Cairate	Cuveglia	Malnate	Venegono Inferiore
Cantello	Cuvio	Marchirolo	Venegono Superiore
Caravate	Daverio	Marzio	Viggiù
Carnago	Dumenza	Masciago Primo	
Caronno Varesino	Duno	Mercallo	

Elenco sportelli sindacali in Canton Ticino

ORGANIZZAZIONE CRISTIANO-SOCIALE TICINESE **www.ocst.com**

BELLINZONA

Piazza G. Buffi, 4 tel. 0041.91.8214151

BIASCA

Contrada Cav. Pellanda, 2 tel. 0041.91.8730120

CHIASSO

Via Bossi, 12/d tel. 0041.91.6825501

LAMONE - Ostarietta

Via Cantonale, 6814 tel. 0041.91.9660063

LOCARNO

Via Lavizzari, 2 tel. 0041.91.7513052

LUGANO

Via Balestra, 19 tel. 0041.91.9211551
Ufficio Frontalieri e-mail: frontalieri@ocst.com

MENDRISIO

Via Lanz, 25 tel. 0041.91.6405111

UNIA (Industria Artigianato e Commercio) **e-mail: info@unia.ch** **www.unia.ch**

LOCARNO

Via Della Posta, 8 tel. 0041.91.7353580

MANNO

Via Vedeggio, 1 tel. 0041.91.6111711

MENDRISIO

Via Al Gas, 8 tel. 0041.91.6406430

BELLINZONA

Via Stazione, 33 tel. 0041.91.8211040

VPOD (Dipendenti servizi pubblici e sociosanitari) **www.vpod-ticino.ch**

BELLINZONA

Piazza Collegiata salita San Michele tel. 0041.91.8261278 fax 0041.91.8252614
e-mail: vpod.bellinzona@ticino.com

LUGANO

Via San Gottardo, 20 tel. 0041.91.9116930 fax 0041.91.9116931
e-mail: vpod.lugano@ticino.com

Per avere informazioni sulle offerte di lavoro in Svizzera si possono consultare le sezioni dedicate alla ricerca di lavoro disponibili sui seguenti siti sindacali:

ORGANIZZAZIONE CRISTIANO-SOCIALE TICINESE **www.ocst.com**

UNIA (Industria Artigianato e Commercio) **www.unia.ch**

VPOD (Dipendenti servizi pubblici e sociosanitari) **www.vpod-ticino.ch**

Camera di Commercio di Varese



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
P.O. ITALIA SVIZZERA 2007 - 2013
LE OPPORTUNITA' NON HANNO CONFINI



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

Sportello frontaliere
www.va.camcom.it
frontalieri@va.camcom.it